



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 82

null

Nel verbale da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni Motivate proferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1889 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921
Titolo	Secondo — Dell'amministrazione comunale
Capo	II — Dell'elettorato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1889

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-82-null/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it